## TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO e TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – TRATTENUTA UN TENTATIVO DI FARE CHIAREZZA....

Cominciamo a distinguere le due figure:

## TFS

ha diritto al tfs (trattamento di fine servizio) il personale a tempo indeterminato assunto entro il 31/12/2000. Ai fini della liquidazione del tfs, sulle competenze mensili spettanti al personale della Pubblica Amministrazione è applicato il contributo per "opera di previdenza". L'aliquota dell'opera di previdenza è stabilita nel 2,50% sull'80% della retribuzione (pari al 2% sul 100%) per la parte a carico del dipendente e nel 3,60% sull'80% della retribuzione per la quota a carico del datore di lavoro.

## **TFR**

il tfr (trattamento di fine rapporto) è immediatamente applicabile ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente al 1/1/2001 e ai lavoratori assunti a tempo determinato successivamente al 30/5/2000. E' soggetto inoltre alla disciplina del TFR il personale che, pur assunto prima del 01/01/2001, e quindi in TFS, abbia optato per aderire ai fondi previdenza complementari. Il datore di lavoro deve accantonare ogni anno il 6,91% della retribuzione del personale sino alla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto nel calcolo contributivo per il personale in TFR il contributo del 2,50% a carico del lavoratore viene soppresso e il versamento del 6,91% è a totale carico del datore di lavoro.

Si ricorda che il DL 78/2010 art. 12 co.10 che prevedeva dal 1/1/2011 il passaggio dal TFS al TFR per tutti i dipendenti pubblici è stato abrogato (a decorrere dal 1/1/2011) con DL 29 ottobre 2012 n. 185 (che sebbene non convertito in legge prevede che le relative disposizioni siano recepite all'art. 1 commi da 98 a 100 della L. 24 dicembre 2012 n. 228). In poche parole si ritorna ai santi vecchi (alle differenze tra tfs e tfr sopra descritte).

La domanda che gira in questi giorni tra i lavoratori – alla quale il sindacato è tenuto a rispondere - è la seguente: se il contributo del 2,50% a carico del lavoratore (per coloro che sono in regime di TFR) è stato abolito e l'amministrazione continua ad applicarlo è il caso di diffidare l'amministrazione?

Sebbene la risposta possa sembrare scontata, non mancano perplessità e dubbi. Infatti la non applicabilità del contributo del 2,50% crea a tutti gli effetti un incremento della retribuzione dei dipendenti soggetti a TFR. In funzione di questa disparità di trattamento tra dipendenti dello stesso ente il DPCM 20/12/1999 stabilisce che la retribuzione del personale in TFR sia ridotta di una ritenuta figurativa pari al contributo ex opera di previdenza.

Pertanto la ritenuta in questione consisterà nell'abbattimento del 2,50% della base imponibile dello stipendio.

Nello specifico il DPCM 20/12/1999 dal comma 2 dell'art. 1: [...] al trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.

3. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione

attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, a ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.

4. Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3.

Tirando un po' le fila, e come spesso si dice in modo semplicistico ma efficace, siccome "nel più ci sta il meno", niente vieta di presentare lettera di diffida all'amministrazione.